

Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di «Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati del Consorzio ASI di Salerno» (CIG: 8143303239; Numero gara: 7634055; CUP: I37D18000190006)

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di «Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati del Consorzio ASI di Salerno» (CIG: 8143303239; Numero gara: 7634055;

CUP: I37D18000190006).

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 13.01.2020

Il sottoscritto **ing. Angelo Mascolo**, in qualità di R.U.P. della gara, comunica che alla data del 13/01/2020 sono pervenuti i seguenti a cui si dà risposta:

## **QUESITO N.1:**

«In relazione al requisito di idoneità professionale, tecnica, economica e finanziaria richiesto a pagina 6 punto 3 del disciplinare di gara, ossia possesso di Attestazione SOA prevalente OS19 CL IV, essendo questa impresa in possesso di attestazione SOA OS19 CL IIIBIS e quindi abilitata a partecipare alle procedure di importi fino ad  $\in$  1.800.000,00 in considerazione dell'incremento premiante, Vogliate confermare che la scrivente può partecipare autonomamente avvalendosi della propria attestazione SOA OS19 CL IIIBIS subappaltando la restante quota parte eccedente pari ad  $\in$  69.542,19».

## **RISPOSTA:**

La risposta al quesito sopra riportato non può che essere **negativa**.

L'art. 92, co. 1, D.P.R. 207/10 (ancora in vigore, ex art. 216, co. 14, D.Lgs. 50/2016) stabilisce che «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi». La norma consente di affermare che, nel caso prospettato dal quesito in esame, la ditta interessata non può partecipare autonomamente, subappaltando l'invocata quota "eccedente" di € 69.542,19.

\_\_\_\_\_

#### **QUESITO N. 2:**

«Si chiede conferma che il requisito del possesso della categoria SOA OS19 class. IV, possa essere soddisfatto con la costituzione di una RTI tra due imprese che hanno entrambe la categoria SOA OS19 class. III e che quindi, sommandole si raggiunga un importo lavori anche superiore alla class. IV».

# **RISPOSTA:**

In ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore, ex art. 216, co. 14, D.Lgs. 50/2016), la risposta al quesito pervenuto non può che essere **affermativa**.

**Fermo quanto sopra**, si segnala e ribadisce, per completezza, che – a mente dell'art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara (al riguardo, pedissequamente applicativo di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2, lettera "b", D.L. 47/2014, conv. con Legge n. 80/2014) – "<u>le lavorazioni afferenti le categorie «OG10» e «OS5» richiedono la **qualificazione obbligatoria** e, oltre a</u>



Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di «Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati del Consorzio ASI di Salerno» (CIG: 8143303239; Numero gara: 7634055; CUP: I37D18000190006)

risultare scorporabili, possono essere subappaltate ad operatori economici in possesso della relativa, necessaria qualificazione".

## **QUESITO N. 3:**

«Si chiede di confermare la possibilità di subappaltare al 100% la categoria SOA OG10 class. I».

#### **RISPOSTA:**

La risposta al quesito non può che essere affermativa. Tanto, in particolare, in ossequio alla prescrizione (peraltro già richiamata nella «Risposta» al sopra riportato «Quesito 1») contenuta nell'art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara, ove si precisa che "le lavorazioni afferenti le categorie «OG10» e «OS5» richiedono la qualificazione obbligatoria e, oltre a risultare scorporabili, possono essere subappaltate ad operatori economici in possesso della relativa, necessaria qualificazione". Se, dunque, il concorrente (abilitato – in ossequio a quanto chiarito dall'art. 92, D.P.R. 207/10 – a partecipare alla gara) non possiede la necessaria ed apposita attestazione SOA «OG10», dovrà - trattandosi di categoria a "qualificazione obbligatoria" ex art. 12, co. 2, lettera "b", D.L. 47/2014, conv. con L. 80/2014 - subappaltare integralmente (ossia al 100%) le relative lavorazioni; subappalto che – visto il valore delle lavorazioni in parola, ampiamente inferiore al 40% dell'importo complessivo del contratto d'appalto a farsi – potrà, nella specie, in ogni caso e senza dubbio essere effettuato.

### **OUESITO N.4:**

«Con la presente si intende richiedere chiarimento in relazione alla forma partecipativa alla procedura. Si intende partecipare all'appalto in questione in RTI con altra azienda, coprendo i requisiti richiesti dalla documentazione posta a base di gara, come di seguito indicato:

- OS 19 categoria prevalente coperta quasi globalmente dalla capogruppo scrivente (SOA OS 19 cl. III-bis) e in parte dalla mandante (SOA OS 19 cl. I);
- OG 10 coperta dalla capogruppo con avvalimento di OG 10 cl. III;
- OS 5 coperta dalla mandante in possesso di SOA OS 5 cl. II.

Si chiede di confermare se si ritiene corretta tale modalità, conformemente alla normativa in riferimento ai RTI, nello specifico art 48 c. 6 del codice appalti».

#### **RISPOSTA:**

In ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore, ex art. 216, co. 14, D.Lgs. 50/2016), in uno al disposto di cui all'invocato art. 48, co. 6, D.Lgs. 50/2016, la risposta al quesito pervenuto non può che essere affermativa.

> «Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno» Il R.U.P. Ing. Angelo Mascolo

pec: areatecnica@pec.asisalerno.it